

Dott. DANIELA CENNI

NOTAIO

Via Natica n. 70/1 - 70/3
40055 CASTENASO (BO)
Tel. 051-6051282 - Fax 051-6051281
Partita IVA 01997571201

Repertorio n.23.163-----Raccolta n.15.491 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno di giovedì diciannove aprile duemiladodici essendo le ore dieci e nove minuti.

----- 19 aprile 2012 -----

In Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, al piano terzo. Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, è presente il signor:

Gilberto Coffari nato a Bertinoro (FO) il 12 giugno 1946, domiciliato per la carica in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, codice fiscale: CFF GBR 46H12 A809U, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata "IGD SHQ SPA" con sede in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna, codice fiscale e Partita IVA 00397420399, R.E.A. 88573 con capitale sociale deliberato per Euro 392.885.625,00 (trecentonovantaduemilionioctottantacinquemilaseicentoventicinque virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioniduecentoquarantanovemiladuecentosessantuno virgola zero zero), soggetta a direzione e coordinamento di COOP-ADRIATICA S.C. A R.L. con sede in Castenaso.

Comparente della cui personale identità io notaio sono certo, il quale nell'interesse della sopra detta società, previa approvazione unanime dei soci ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Assemblea della medesima, mi richiede di porre a verbale le deliberazioni dell'Assemblea dei soci relativamente alla sola parte straordinaria.

Ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale ha assunto la presidenza dell'odierna Assemblea il signor Gilberto Coffari nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara quanto segue:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge ed ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto, in questo luogo, in prima convocazione per le ore dieci del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2012 ora e luogo medesimi, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società e sul quotidiano "Milano Finanza" del giorno 9 marzo 2012; -----
- le date di convocazione dell'Assemblea sono state comunicate a CONSOB ed a Borsa Italiana spa;

- è a disposizione degli azionisti, nei documenti loro consegnati all'ingresso, copia del regolamento assembleare;

- sono nominati scrutatori per la presente adunanza assembleare i Signori Paolo Perotti e Claudio Cattaneo di Servizio Titoli S.p.A., la quale è stata altresì incaricata di svolgere le attività funzionali all'accredito dei Signori azionisti;

- è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso comparente e dei Consiglieri Claudio Albertini, Sergio Costalli, Aristide Canosani, Fabio Carpanelli, Francesco Gentili, Andrea Parenti, Riccardo Sabadini, Giorgio Boldreghini e Corrado Pirazzini.

Assenti giustificati i consiglieri Roberto Zamboni, Leonardo Caporioni, Fernando Pellegrini, Massimo Franzoni, e Sergio Santi;

- del Collegio Sindacale sono presenti: Romano Conti e Roberto Chiusoli, rispet-

Registrato a BOLOGNA
Primo Ufficio delle Entrate

Il 22/04/2012

al n. 6533-17

esatte € 324,00

di cui € 156,00

per BOLLII

SCRITTO AL REGISTRO DELLE
IMPRESE DI

RAVENNA

DATA 24/04/2012

PROT. N. 8185

tivamente Presidente e Sindaco effettivo; assente giustificato Franco Gargani; -----

- per la società di Revisione è presente il dott. Gianluca Focaccia; -----

- sono altresì presenti dipendenti del Gruppo a disposizione della Presidenza; -----

- il capitale sociale ammonta attualmente ad Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioniduecentoquarantanovemiladuecentosessantuno virgola zero zero), interamente versati, ed è suddiviso in altrettante azioni ordinarie, da nominali Euro 1,00 ciascuna, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea, di cui le azioni proprie in n. 10.976.592 pari al 3,549% del capitale sociale della stessa società, senza diritto di voto;

- il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 392.885.625,00 (trecentonovantaduemilionioctottantacinquemilaseicentoventicinque virgola zero zero);

- come risulta dall'elenco nominativo che previa visione e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera A), sono presenti in sala (cinque) azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portanti complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega agli atti della società n. 209.935.745 (duecentonovemilioninovecentotrentacinquemilasettecentoquarantacinque) azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, sulle complessive n. 309.249.261 (trecentonovemilioniduecentoquarantanovemiladuecentosessantuno) azioni ordinarie, valore nominale Euro 1,00, rappresentanti l'intero capitale della società e che è quindi presente il 67,885609% delle numero 309.249.261 azioni costituenti il capitale sociale;

- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla Società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;

- è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

- al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio dell'assemblea, su supporto amovibile che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione;

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998;

- la presente Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui alla convocazione citata ed ivi così formulati: -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Parte ordinaria -----

omissis

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 16 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente, preliminarmente, fa constatare e dichiara quanto segue:

ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto di IGD SIQ S.p.A., secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Coop. Adriatica, s.c.a r.l. è titolare di n. 128.329.438 (centoventottomilionitrecentoventinove milia quattrocentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 41,497% delle 309.249.261 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- Unicoop Tirreno, società cooperativa è titolare di n. 42.186.691 (quarantadue milioni centottantaseimilaseicentonovantuno) azioni ordinarie, pari al 13,642% delle 309.249.261 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- European Investors Incorporated, gestore di diversi fondi immobiliari (ciascuno avente meno del 2%), gestisce per conto degli stessi n. 15.162.491 (quindicimilionesessantadue milia quattrocentonovantuno) azioni ordinarie pari al 4,903% delle 309.249.261 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- Schroder Investment Management LTD detiene a titolo di gestione del risparmio n. 6.259.821 azioni ordinarie della Società, pari al 2,024% delle 309.249.261 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- F&C Asset Management PLC detiene a titolo di gestione del risparmio n. 6.207.805 azioni ordinarie della Società, pari al 2,007% delle 309.249.261 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- Axa Investment Managers S.A detiene a titolo di gestione del risparmio n. 6.201.399 azioni ordinarie pari al 2,005% delle 309.249.261 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della società in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;

- alla Società risulta l'esistenza del seguente patto avente rilevanza ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 58/98, pubblicato per estratto come richiesto dalla normativa applicabile:

(i) il patto di sindacato relativo all'esercizio del diritto di voto e di blocco stipulato tra Coop Adriatica S.c.a r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop. in data 2 febbraio 2011 avente ad oggetto n. 170.516.129 azioni ordinarie della Società, pari al 55,139% del capitale sociale ordinario della stessa. Si segnala che della totalità delle azioni apportate al sindacato di voto, sono oggetto del sindacato di blocco n. 157.713.123 azioni, pari al 51,00% del capitale sociale ordinario della Società;

- su richiesta espressa del Presidente stesso, nessun partecipante all'Assemblea ha comunicato l'esistenza di eventuali ulteriori patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del medesimo D.Lgs.;

- alla data odierna, la Società possiede complessivamente n. 10.976.592 (diecimilioneicentosestantaseimilacinquecentonovantadue) azioni proprie pari al 3,549% del capitale sociale della stessa;

- la nostra società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Coop Adriatica S.c.ar.l.

Con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente dà atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- le Relazioni Illustrative dei punti all'ordine del giorno di parte straordinaria, redatte ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti sono state messe a disposizione del pubblico in data 19 marzo 2012 presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società;

- in data 29 marzo 2012 è stata altresì messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, la relazione della società di revisione redatta ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c. relativa ai criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale di cui al 2° punto all'ordine del giorno di parte straordinaria;

- tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata consegnata agli azionisti e/o loro delegati intervenuti all'odierna assemblea;

- inoltre, riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti della Consob;

- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno di parte straordinaria prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998.

A questo punto il Presidente dà atto che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche da parte degli scrutatori e di Servizio Titoli S.p.A.

Ancora fa presente che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano; per ciascuna votazione, gli Azionisti che votano contro o che si astengono sono pregati di consegnare l'apposita scheda agli incaricati che passeranno a ritirarla in sala. Egli invita coloro i quali intendano allontanarsi per qualsiasi ragione dalla sala, a darne comunicazione agli incaricati della Società, ai fini della messa a verbale.

Il Presidente comunica che gli Azionisti che vorranno prendere la parola, sui diversi argomenti all'ordine del giorno, potranno iscriversi recandosi al tavolo delle prenotazioni posto in fondo alla sala e raccomanda loro di contenere la durata dell'intervento in quindici minuti; gli Azionisti o i loro rappresentanti legittimati all'intervento che siano già intervenuti nella discussione potranno chiedere di prendere la parola una seconda volta per un breve intervento della durata massima di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Infine il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, i dati necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.

Alle ore undici e quaranta, terminata la parte ordinaria, il Presidente dà inizio alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria: --

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 16 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Anzitutto il Presidente dà atto che risultano ora presenti numero 4 (quattro) azionisti o aventi diritto di voto per azionisti, essendosi allontanato dalla sala il socio

Giovanni Gasparoni, rappresentanti complessivamente n. 209.865.745 azioni pari al 67,862974% delle 309.249.261 azioni costituenti l'intero capitale sottoscritto e versato. Richiamando la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che è vera allegata al presente verbale, il Presidente ricorda che le proposte di modifica dello Statuto Sociale sono volte a: (i) eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni della Società; (ii) rinnovare, previa revoca della precedente delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 23 aprile 2007, la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile e (iii) adeguare lo Statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Il Presidente suggerisce di omettere la lettura integrale della relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno, limitandosi a dare lettura della sola proposta deliberativa al fine di lasciare più spazio al dibattito e in considerazione del fatto che i documenti sono già stati messi a disposizione degli azionisti.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera: "L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione SIQ S.p.A.

esamina la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera

- 1) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società;
- 2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - previa revoca della precedente delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 23 aprile 2007 - la facoltà, da esercitarsi entro il 19 aprile 2017, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile;
- 3) di modificare conseguentemente l'art. 6 dello Statuto Sociale come segue:

Articolo 6

Art. 6.1

TESTO PROPOSTO

6.1 Il capitale sociale è di Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioneicentoquarantanovemiladuecentosessantuno virgola zero zero), diviso in n. 309.249.261 (trecentonovemilioneicentoquarantanovemiladuecentosessantuno) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Art. 6.4

TESTO PROPOSTO

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 19 aprile 2017, di aumentare, in una o più

volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Art. 6.5

TESTO PROPOSTO

6.5 In data 25 giugno 2007 e in data 22 aprile 2010 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n. 2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di Euro 83.636.364 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 83.636.364 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio della conversione medesima.

4) di modificare gli artt. 16 e 26 dello Statuto Sociale e inserire un nuovo articolo 31 quale clausola transitoria, al fine di adeguare detti articoli alla normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, come segue:

Consiglio di Amministrazione

Art. 16

omissis

Art. 16.2

TESTO PROPOSTO

16.2 La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste, in modo che sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 16.3

TESTO PROPOSTO

16.3 le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista.

Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere

candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. -----
omissis

Articolo 16.8 -----

TESTO PROPOSTO -----

16.8 nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. -----

Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato: -----

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; -----

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

Collegio Sindacale -----

Art. 26 -----

omissis

Articolo 26.2 -----

TESTO PROPOSTO -----

26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del collegio sindacale rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. -----

omissis

Articolo 26.9 -----

TESTO PROPOSTO -----

26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

omissis

Clausola transitoria -----

Nuovo Articolo 31 -----

31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.8, 26.2, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. -----
5) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché adotti, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile, le modifiche statutarie connesse alla determinazione dei criteri suppletivi per garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'esito delle votazioni, delle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato nonché le ulteriori modifiche statutarie necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

6) di conferire al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione. -----

Ultimata la lettura della proposta deliberativa, il Presidente apre la discussione dando la parola a coloro che ne hanno fatto richiesta in conformità a quanto disposto nell'art. 10 del Regolamento dell'Assemblea. -----

Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'assemblea il Presidente dichiara chiusa la discussione, rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto. -----

Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che sono presenti n. quattro azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, essendosi allontanato dalla sala l'azionista Giovanni Gasparoni, rappresentanti complessivamente n. 209.865.745 azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, pari al 67,862974% del totale delle n. 309.249.261 azioni ordinarie aventi diritto di voto, di cui azioni proprie in n. 10.976.592 pari al 3,549% del capitale sociale. -----

Il Presidente passa quindi alla votazione della proposta di delibera della quale ha dato lettura, la quale verrà effettuata per alzata di mano. -----

All'esito delle votazioni, il Presidente dichiara che: -----

- in ordine al primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'Assemblea ha approvato la proposta a larga maggioranza con numero 209.656.344 (duecentonovemilioneicentocinquantaseimilatrecentoquarantaquattro) voti favorevoli pari al 99,900221% dei votanti presenti e rappresentati; -----

numero 209.401 (duecentonovemilaquattrocentouno) voti contrari pari allo 0,099779% dei votanti presenti e rappresentati.

Il voto contrario è stato espresso da Rusconi Laura per conto dell'azionista Fabris Carlo nonché da Guberti Simone per conto degli azionisti California State Teachers Retirement System e FCP CIC Pierre.

Nessuno si è astenuto dalla votazione.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente spiega come trattasi di approvare la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento riservato esclusivamente ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011, per un importo complessivo massimo di Euro 19.089.451 (diciannovemilionioctantannovemilaquattrocentocinquantuno), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo. L'aumento di capitale sarà effettuato, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile. In linea con la prassi riscontrata in Europa, l'operazione si concreta in un aumento del capitale - il cui importo massimo sarà pari all'80% dell'ammontare complessivo dell'utile che sarà distribuito ai propri azionisti a titolo di dividendo per l'esercizio 2011 - da riservarsi in via esclusiva ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011, consentendo così a tali soggetti di poter utilizzare le somme ricevute a titolo di dividendo per la sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale.

Il Presidente rammenta agli intervenuti che la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta relativa all'aumento di capitale è stata trasmessa alla CONSOB nei termini previsti del Regolamento Emittenti nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, in data 29 marzo la Società ha messo a disposizione del pubblico la relazione con la quale la società di revisione ha attestato l'adeguatezza dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale.

Il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e il Presidente del Collegio Sindacale attestano che il capitale sociale di euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioniduecentoquarantannovemiladuecentosessantuno virgola zero zero), suddiviso in n. 309.249.261 azioni ordinarie, è ad oggi interamente sottoscritto, versato ed esistente.

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale della relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno limitandosi a dare lettura della sola proposta deliberativa al fine di lasciare più spazio al dibattito e in considerazione del fatto che i documenti sono già stati messi a disposizione degli azionisti, la quale si riporta integralmente qui di seguito.

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione SIQ S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

- preso atto della relazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, ri-

lasciata dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale di Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioniduecentoquarantannovemiladuecentosessantuno virgola zerozero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente;

delibera

1) di approvare la proposta di aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile per un importo complessivo massimo di Euro 19.089.451, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011 ad un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2011 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,62, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 3 mesi antecedenti alla data dell'8 marzo 2012 rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2011 e applicando uno sconto del 12% e pertanto il numero massimo delle emittende azioni non potrà essere superiore a n. 30.789.437 azioni;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Assemblea, in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni: (i) il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e (ii) in conseguenza di quanto previsto *sub* (i), il numero massimo di azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di assegnazione nonché le modalità di assegnazione agli aventi diritto;

3) di fissare al 30 settembre 2012 il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale e di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;

4) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo sesto comma, secondo la formulazione di seguito indicata: "6.6 L'Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2012 ha deliberato di approvare un aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, per importo complessivo massimo di Euro 19.089.451, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011 ad un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2011 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,62, pari alla media aritmetica dei Prezzi Uff-

fisciali dell'azione IGD rilevati nei 3 mesi antecedenti alla data dell'8 marzo 2012, rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2011 e applicando uno sconto del 12%, e pertanto il numero massimo delle emittende azioni non potrà essere superiore a n. 30.789.437 azioni. La predetta Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di adempimento, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Assemblea, in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni: (i) il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e (ii) in conseguenza di quanto previsto sub (i), il numero massimo di azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di assegnazione nonché le modalità di assegnazione agli aventi diritto. Qualora entro il 30 settembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine."

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo il potere per:

(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;

(ii) adeguare gli importi numerici indicati nell'art. 6.5 dello Statuto Sociale in relazione all'aumento del capitale sociale a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile "EUR 230,000,000 3.50 per cent. Convertible Bonds due 2013" deliberato dalla Società in data 25 giugno 2007 e modificato in data 22 aprile 2010, a seguito dell'eventuale rettifica del prezzo di conversione che dovesse rendersi necessaria a seguito dell'aumento di capitale oggetto dell'odierna deliberazione, di porre in essere ogni adempimento e/o formalità necessari e/o opportuni in relazione a tale eventuale rettifica nonché di procedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese dello statuto sociale aggiornato.

(iii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale."

Ultimata la lettura della proposta deliberativa, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato che illustra brevemente le finalità dell'operazione. Indi il Presidente apre la discussione dando la parola a coloro che ne hanno fatto richiesta in conformità a quanto disposto nell'art. 10 del Regolamento dell'Assemblea.

Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'assemblea il Presidente dichiara chiusa la discussione, rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di

statuto.

Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che sono presenti n. 4 (quattro) azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, essendosi allontanato dalla sala l'azionista Giovanni Gasparoni, rappresentanti complessivamente n. 209.865.745 azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, pari al 67,862974% del totale delle n. 309.249.261 azioni ordinarie aventi diritto di voto, di cui azioni proprie in n. 10.976.592 pari al 3,549% del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione per alzata di mano della proposta di delibera della quale ha dato lettura.

All'esito delle votazioni, il Presidente dichiara che:

- in ordine al secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'Assemblea ha approvato la proposta a larga maggioranza con il numero 209.759.096 (duecentonovemilionsettecentocinquantanovemilianove) voti favorevoli pari al 99,949182% dei votanti presenti e rappresentati,

numero 105.002 (centocinquemilazeroderue) voti contrari pari allo 0,050033% dei votanti presenti e rappresentati.

Il voto contrario è stato espresso da Rusconi Laura per conto dell'azionista Fabris Carlo e da Simone Guberti per conto dell'azionista FCP CIC PIERRE.

Lo stesso Simone Guberti si è astenuto dalla votazione per conto dell'azionista HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY, per complessivi numero 1647 (millesiecentoquarantasette) voti pari allo 0,000785% degli aventi diritto di voto, presenti e rappresentati.

Indi il Presidente mi consegna il testo di statuto contenente le modifiche testè deliberate, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera B); mi consegna altresì le Relazioni illustrative redatte dal Consiglio di Amministrazione che io Notaio allego al presente atto rispettivamente sotto la lettera C), quanto al primo punto all'ordine del giorno e sotto la lettera D), quanto al secondo punto all'ordine del giorno. Infine mi consegna la relazione della società di revisione relativa al secondo punto all'ordine del giorno che io notaio allego sotto la lettera E).

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore dodici e venticinque minuti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. Io notaio ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

Il comparente dichiara di aver preso visione, ricevendone copia, dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me e da persona di mia fiducia su sette fogli per ventisei facciate intere e parte della ventisettesima e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.

Sottoscritto alle ore dodici e trenta minuti.

F.ti Coffari Gilberto - DANIELA CENNI


ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORD. DEL 19 aprile 2012
(2^ Convocazione 20 aprile 2012)

ORDINARIA

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti,

- n° 5 soggetti, rappresentanti in proprio o per delega
- n° 118 azionisti, titolari di
- n° 209.935.745 azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge pari al 67,885609 % delle 309.249.261 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna.




19/04/2012 10.06.37 GESTIONE ASSEMBLEA

Azionisti in proprio :2
Azionisti per delega :118
Totale Azionisti:118
Taste: 5

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
2	ZAVALLONI MAURIZIO			0	0
1	D COOPERATIVA ADRIATICA SCARL			128.329.438	128.329.438
2	D UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.			42.186.691	42.186.691
Totale azioni				170.516.129	170.516.129
				55,138735%	55,138735%
3	GUBERTI SIMONE			0	0
1	D S2G			488.000	488.000
2	D CAAM ACTIONS FONCIER			948.187	948.187
3	D LITHOS			650.500	650.500
4	D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES			45.084	45.084
5	D MEDERIC ALZHEIMER IXIS AM			14.387	14.387
6	D CNP ASSUR PIERRE			45.272	45.272
7	D LMCG INTERNATIONAL SMALL CAP COLLECT F			6.149	6.149
8	D FCP MEDI IMMOBILIER			261.202	261.202
9	D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND			2.705	2.705
10	D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			10.535	10.535
11	D NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS			153.523	153.523
12	D MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA			19.850	19.850
13	D MT AGREEMENT BETWEEN PFINZER&NT COMPANY			21.160	21.160
14	D NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE FD			83.327	83.327
15	D SAN FRANCISCO CITY E COUN.RET.SYSTEM			409.300	409.300
16	D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E			1.829	1.829
17	D DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND			1.800	1.800
18	D SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND			7.893	7.893
19	D DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND			2.950	2.950
20	D CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS INT.EQUITY INVESTMENTS			22.770	22.770
21	D THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD.			25.367	25.367
22	D STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIK			211.268	211.268
23	D CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN			43.911	43.911
24	D INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST			15.731	15.731
25	D AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST			152.126	152.126
26	D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			3.139	3.139
27	D FCP EXPERT BURO IMMO			669.721	669.721
28	D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND			50.593	50.593
29	D WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND			399.113	399.113
30	D FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL			11.171	11.171
31	D GOODRICH CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS			43.714	43.714
32	D ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.			4.374	4.374
33	D EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS			73.100	73.100
34	D STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING			56.381	56.381
35	D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			1.389.410	1.389.410
36	D SCHRODER GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND			3.284.793	3.284.793
37	D LA C C D COM D REGIME DES EMPL MANU			207.800	207.800
38	D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			296.400	296.400
39	D SILVER GROWTH FUND, LP			20.400	20.400
40	D LIFESPAN CORPORATION			59.100	59.100
41	D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			432.100	432.100
42	D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			93.804	93.804
43	D NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			648.500	648.500



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
44	D		EH-PROPERTY FUNDS	951.600	951.600
45	D		EH GLOBAL PROPERTY FUND	928.200	928.200
46	D		EH INTERNATIONAL PROPERTY FUND	3.779.062	3.779.062
47	D		EBD HOLDINGS LTD PARTNERSHIP	24.500	24.500
48	D		INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1	1
49	D		TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP	124.620	124.620
50	D		LEEMUNDER CAPITAL GROUP	9.429	9.429
51	D		VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	56.854	56.854
52	D		VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX	83.766	83.766
53	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	14.093	14.093
54	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	9.779	9.779
55	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	36.771	36.771
56	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	474.363	474.363
57	D		VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	457.760	457.760
58	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	104.449	104.449
59	D		FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	2.609	2.609
60	D		IBM SAVINGS PLAN	98.746	98.746
61	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2.004	2.004
62	D		SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	34.996	34.996
63	D		SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND	104.426	104.426
64	D		STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	1.918	1.918
65	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	48.880	48.880
66	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	21.721	21.721
67	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	19.585	19.585
68	D		SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	2.622	2.622
69	D		TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	381.548	381.548
70	D		STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	68.937	68.937
71	D		JBW GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED F.	257.146	257.146
72	D		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	295.337	295.337
73	D		THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	928.783	928.783
74	D		TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	65.276	65.276
75	D		TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	148.295	148.295
76	D		GEN BRD OF PENSION&HEALTH BNFTOF THE UNITED METHOD	500.544	500.544
77	D		RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	19.415	19.415
78	D		STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA	34.064	34.064
79	D		GLOBAL MARKET NEUTRAL B EUROPE SMALL CAP FUND	11.058	11.058
80	D		CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B EUROPE SMALL CAP	8.015	8.015
81	D		CATHOLIC HEALTHCARE WEST RETIREMENT PLAN TRUST	23.687	23.687
82	D		ISHARES FTSE EPRA/NAREIT EUROPE INDEX FUND	12.528	12.528
83	D		ISHARES FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE EX-US INDEX FUND	111.061	111.061
84	D		ISHARE S&P WORLD EX - US PROPERTY INDEX FUND	40.194	40.194
85	D		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	713.732	713.732
86	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.480	1.480
87	D		BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	28.946	28.946
88	D		BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	8.497	8.497
89	D		IBM SAVINGS PLAN	82.968	82.968
90	D		ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	243.429	243.429
91	D		ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	127.572	127.572




Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
92	D		TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	3.474	3.474
93	D		INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	7.398	7.398
94	D		APG FLEX FUND LISTED REAL ESTATE EUROPE	12.363	12.363
95	D		STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL	3.578.894	3.578.894
96	D		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	170.001	170.001
97	D		THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCE VOL MNGM PTF	12.100	12.100
98	D		MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANCE GLOBAL DYNAMIC ALL PTF	15.900	15.900
99	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	17.942	17.942
100	D		AXA AEDIFICANDI	6.000.000	6.000.000
101	D		FCP UAPCOMPT IMMOBILIER	379.441	379.441
102	D		FUT DIRECT ENHANCED IND GLOB PROP SEC F	55.967	55.967
103	D		UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	21.490	21.490
104	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	641.497	641.497
105	D		AXA WORLD FUNDS	1.780.000	1.780.000
106	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	104.399	104.399
107	D		UBS ETF	1.535	1.535
108	D		SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	282.434	282.434
109	D		FCP CIC PIERRE	105.000	105.000
110	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	1.314.304	1.314.304
111	D		DYFED PENSION FUND	1.932.500	1.932.500
112	D		HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY	1.647	1.647
113	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	5.623	5.623
Totale azioni				39.337.614	39.337.614
				12,720358%	12,720358%
4			RUSCONI LAURA - RAPPRESENTANTE DESIGNATO	0	0
1	D		FABRIS CARLO	2	2
Totale azioni				2	2
				0,000001%	0,000001%
5			FORCONI RUGGERO	12.000	12.000
				0,003880%	0,003880%
6			GASPARONI GIOVANNI	70.000	70.000
				0,022635%	0,022635%
Totale azioni in proprio				82.000	82.000
Totale azioni in delega				209.853.745	209.853.745
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				209.935.745	209.935.745
				67,885609%	67,885609%
Totale azionisti in proprio				2	2
Totale azionisti in delega				116	116
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				118	118
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				5	5

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

STATUTO

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTI-
MENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.p.A."

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1

1.1 La società è denominata "Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A." ovvero, in forma abbreviata "IGD SIQ S.p.A."

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Ravenna (Prov. RA).

2.2 E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze filiali e succursali e di trasferire la sede sociale nel territorio italiano.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

TITOLO II - OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.

4.2 Nell'ambito del proprio oggetto, la Società potrà compiere attività di studio e di ricerca, commerciali, industriali, finanziari, mobiliari e immobiliari; potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società ed imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie di raccolta del risparmio fra il pubblico regolate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dei servizi di investimento così come definiti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4.3 Le predette attività saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti e dei limiti alla concentrazione del rischio e alla leva finanziaria di seguito indicati: (i) la Società non investe, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 30% delle proprie attività in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, fermo re-

stando che nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi; (ii) i ricavi provenienti da uno stesso lotto o da locatari appartenenti allo stesso gruppo non possono eccedere il 60% dei ricavi complessivamente provenienti dalla locazione; (iii) il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo, è pari all'80% del valore del patrimonio.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai paragrafi (i), e (ii) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo (iii).

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo e nel recapito risultante dal libro dei soci.

Le modifiche avranno effetto nei confronti della Società solo se risultano da comunicazione scritta dei soci, con prova di ricevimento da parte della Società stessa.

TITOLO III - CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale è di Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioniduecentoquarantanove miladuecentosessantuno virgola zero zero), diviso in n. 309.249.261 (trecentonovemilioniduecentoquarantanove miladuecentosessantuno) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

6.3 Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata alla revisione contabile.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 19 aprile 2017, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

6.5 In data 25 giugno 2007 e in data 22 aprile 2010 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n. 2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conse-

guentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di Euro 83.636.364 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 83.636.364 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restanti, fino all'aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio della conversione medesima.

6.6 L'Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2012 ha deliberato di approvare un aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, per importo complessivo massimo di Euro 19.089.451, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011 ad un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2011 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,62, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 3 mesi antecedenti alla data dell'8 marzo 2012, rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2011 e applicando uno sconto del 12%, e pertanto il numero massimo delle emittende azioni non potrà essere superiore a n. 30.789.437 azioni. La predetta Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Assemblea, in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni: (i) il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e (ii) in conseguenza di quanto previsto sub (i), il numero massimo di azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di assegnazione nonché le modalità di assegnazione agli aventi diritto. Qualora entro il 30 settembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine.

Articolo 7

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

8.1 Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Articolo 9

9.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili sia in proprie azioni sia in azioni di società controllate o collegate, o con warrants, ed altri titoli, a norma e con le modalità di legge. La Società può acquistare azioni proprie.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Articolo 10

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale - salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purchè nel territorio dello Stato italiano.

10.3 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 codice civile.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nei termini e con il contenuto previsto dalla normativa vigente. L'avviso può contenere anche le stesse indicazioni per una seconda e per eventuali ulteriori adunanze, per il caso che le precedenti andassero deserte.

11.3 Gli amministratori convocano l'Assemblea senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

11.4 Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Articolo 12

12.1 Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto

12.2 Per l'intervento in assemblea e per l'esercizio del diritto di voto è necessaria la comunicazione pervenuta alla società dall'Intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Articolo 13

13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, anche notificata in via elettronica ai sensi della normativa vigente.

13.2 La notifica elettronica della delega può essere effettuata, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite di volta in volta nell'avviso di convocazione.

13.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2) Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. --
Articolo 15)

15.1) Per la validità delle Assemblee e delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. -----

TITOLO X - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. -----

16.2 La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste, in modo che sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

16.3 le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista. -----

Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. -----

16.4 Ogni socio, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/1998, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista nè possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di decadenza nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, per le rispettive cariche ed un curriculum vitae di ciascuno dei candidati. -----

16.5 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità. -----

16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti

ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. -----

16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato. -----

16.8 nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. -----
Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato: -----

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; -----

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

Articolo 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, qualora non sia stato già nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente. -----

17.2 In caso di impedimento, assenza o mancanza il Presidente è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato. -----

17.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove istituito, ne dirige, coordina e modera la discussione e le relative attività; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni. -----

Articolo 18

18.1 Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ad almeno uno dei componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di

Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta del Comitato Esecutivo, ove istituito. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nella comunicazione di convocazione, anche diverso dalla sede sociale purché in Italia.

18.2 Di regola la convocazione è fatta, a mezzo telegramma, telefax, o altro mezzo purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a due giorni.

L'avviso di convocazione è comunicato ai Sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

Articolo 19

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

19.2 Nell'ambito di ciascuna riunione il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri, chiamato a controfirmare il verbale della seduta.

Articolo 20

20.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale. In tal caso, devono essere assicurate le possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire ed esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

20.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni relative alla vendita di immobili o porzioni immobiliari destinati alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non (cd. ipermercati o supermercati) sono prese con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 21

21.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 22

22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii)

gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società:

(a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;

(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede;

(c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

22.2 I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società stessa o dalle società controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute mensili.

Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.

Articolo 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o Amministratori Delegati.

23.2 Gli organi delegati nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

23.3 Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

23.4 Nel caso in cui non venga costituito alcun organo delegato, restano riservate al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze e i doveri attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo.

23.5 Il Consiglio nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo e svolto compiti direttivi presso società o enti che abbiano un patrimonio non inferiore a dieci milioni di euro, ovvero b) attività professionali, anche nell'ambito della revisione, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere.

Articolo 24

24.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente; in caso di suo impedimento, assenza o mancanza al Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo al Consigliere più anziano di età. Salvo diversa disposizione della delibera delega la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nominato ai sensi dell'art. 23.

24.2 La firma del Vice Presidente, ove nominato, fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente. La firma del Consigliere anziano fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente e del Vice Presidente, ove nominato.

24.3 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente art. 24, comma 1 a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Articolo 25

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce il compenso degli Amministratori, investiti di particolari cariche compreso il Presidente.

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.

26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del collegio sindacale rispettosa di

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti.

26.4 La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.

26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata.

26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante il voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. -- Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.

26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) Attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;

b) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) connesse all'attività immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a quello immobiliare; -----

- Sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore immobiliare. -----

26.10 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere rinominati Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che non posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità dalla medesima stabiliti. -----

26.11 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina i compensi annuali spettanti ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. -----

Articolo 27 -----

27.1 Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. -----

27.2 L'assemblea ordinaria dei soci conferisce l'incarico alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. -----

TITOLO VII – BILANCI ED UTILI -----

Articolo 28 -----

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

28.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, e nel rispetto delle norme di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo. -----

28.3 Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge. Potranno essere assegnati utili ai sensi dell'art. 2349 c.c. -----

28.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva. -----

TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Articolo 29 -----

29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. -----

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI -----

Articolo 30 -----

30.1 Per quanto non disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia. -----

Articolo 31 -----


31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.8, 26.2, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. -----

F.ti Coffari Gilberto - DANIELA CENNI -----



PAGINA
ANNULLATA

Allegato 2
al rep. n. 23/15.491



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.

Sede legale in Ravenna (RA) via Agro Pontino, 13
Sede operativa in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.13
Capitale Sociale deliberato € 392.855.265,00
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 309.249.261,00
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00397420399
R.E.A. di Ravenna: 88573
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.ar.l.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIQ S.P.A.

DEL 19 APRILE 2012 ORE 10,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI IGD, IN VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI
1957-2007, N. 13 IN BOLOGNA E IL 20 APRILE 2012 IN SECONDA CONVOCAZIONE,
STESSA ORA E LUOGO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIQ S.P.A.

PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB
CON DELIBERA N. 11971/1999



[Handwritten signature]

ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 16 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 16 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sulla proposta di modifica di talune disposizioni dello Statuto Sociale al fine di: (i) eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni della Società; (ii) rinnovare, previa revoca della precedente delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 23 aprile 2007, la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile e (iii) adeguare lo Statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Si illustrano di seguito le proposte di modifica delle disposizioni statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea per tener conto di quanto sopra indicato.

TITOLO III - CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Gli articoli 2328 e 2346 del codice civile prevedono che il capitale sociale di una società per azioni possa essere rappresentato da azioni prive dell'indicazione del valore nominale. Tale previsione non incide sulla conservazione del capitale sociale e sulla sua suddivisione in azioni, in quanto le azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, mantengono un valore contabile "implicito", la

[Handwritten signature]

cosiddetta "parità contabile", risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo del capitale sociale per il numero totale delle azioni emesse.

L'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni rappresenta un utile strumento di semplificazione organizzativa e consente una maggiore flessibilità per le operazioni sul capitale. La mancata indicazione del valore nominale delle azioni consente infatti di: (i) modificare l'ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria una modifica del numero delle azioni (lo stesso si risolverà nella variazione della parità contabile implicita delle azioni), e (ii) emettere nuove azioni in sede di aumento di capitale a pagamento anche per somma inferiore alla preesistente parità contabile. In assenza del valore nominale implicito, infatti, l'emittente può determinare liberamente il numero di nuove azioni in cui frazionare l'emissione, richiedendo, a titolo di capitale, una somma che potrà essere superiore, pari o anche inferiore alla parità contabile storica. In ogni caso, ciò non diminuisce in alcun modo l'integrità del capitale sociale, in considerazione del fatto che le nuove azioni saranno emesse per un importo complessivo pari all'ammontare dei conferimenti effettuati a fronte dell'emissione medesima.

Al riguardo, si propone, dunque, di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni e mantenendo l'indicazione dell'importo complessivo del capitale sociale (pari a Euro 309.249.261,00) e del numero di azioni ordinarie in cui lo stesso è attualmente frazionato (complessive n. 309.249.261 azioni ordinarie).

In aggiunta a quanto sopra, si propone inoltre di modificare l'art. 6 dello Statuto Sociale al fine di attribuire ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - previa revoca della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2007, il cui termine verrà a scadere il 23 aprile 2012 - la facoltà, da esercitarsi entro 5 anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea e dunque entro il 19 aprile 2017, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento e in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.


Lo strumento della delega consente infatti di effettuare con maggiore flessibilità operazioni sul capitale sociale della Società con vantaggi in termini di rapidità e ottimizzazione degli esiti delle

operazioni, derivanti da una riduzione dei tempi e dei costi derivanti dalla altrimenti necessaria procedura di convocazione dell'organo assembleare in occasione di ciascuna operazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Articolo 6</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioni duecento quarantasei mila duecento sessantuno virgola zero zero), diviso in n. 309.249.261 (trecentonovemilioni duecento quarantasei mila duecento sessantuno) azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.</p> <p>6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo.</p> <p>6.3 Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata alla revisione contabile.</p> <p>6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 23 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p>Articolo 6</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioni duecento quarantasei mila duecento sessantuno virgola zero zero), diviso in n. 309.249.261 (trecentonovemilioni duecento quarantasei mila duecento sessantuno) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale del valore nominale di Euro) Euro ciascuna.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 23 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile. 6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 19 aprile 2017, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione</p>



Handwritten signature



Handwritten signature

<p>6.5 In data 25 giugno 2007 e in data 22 aprile 2010 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n. 2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di nominali Euro 83.636.364 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 83.636.364 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultati dall'esercizio della conversione medesima.</p>	<p>che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione confabibile.</p> <p>6.5 In data 25 giugno 2007 e in data 22 aprile 2010 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n. 2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di nominali Euro 83.636.364 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 83.636.364 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale da nominali Euro 1,00 ciascuna aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultati dall'esercizio della conversione medesima.</p>
--	--

TITOLO V – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Articolo 16

TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE - Articolo 26

In data 12 agosto 2011 è entrata in vigore la Legge 12 luglio 2011, n. 120 (la "Legge 120/2011"), recante "Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati".

La Legge 120/2011 ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), rispettivamente in materia di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, introducendo il principio di equilibrio tra i generi per la composizione degli organi sociali. In particolare, in base alla Legge 120/2011, il genere meno rappresentato in seno ai predetti organi (salvo quanto previsto dal regime transitorio, di seguito descritto) dovrà ottenere almeno un terzo degli amministratori o sindaci effettivi eletti; tale criterio di riparto dovrà applicarsi per tre mandati consecutivi.

L'art. 147-ter, comma 1-ter, e l'art. 148, comma 1-bis del TUF, come modificati dalla Legge



120/2011, rimettono all'autonomia statutaria la determinazione delle concrete modalità di attuazione di tale disciplina sia in fase di nomina, sia in caso di eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in corso di mandato. Gli stessi articoli delegano alla Consob l'emanazione di norme regolamentari che statuiscano "in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttorie e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento".


In attuazione di tale delega, in data 8 febbraio 2012, la Consob ha adottato la delibera n. 1098, entrata in vigore il 18 febbraio 2012, che ha introdotto il nuovo art. 144-undecies nel regolamento Consob 11971/99. Detto articolo specifica, tra l'altro, che "gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre".

La nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate "successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore" della Legge 120/2011, e dunque dal primo rinnovo degli organi sociali successivo al 12 agosto 2012. Al riguardo, la Legge 120/2011 contiene una specifica disciplina transitoria, che introduce un principio di gradualità nell'applicazione della normativa sull'equilibrio tra i generi e prevede che per il primo mandato debba essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad "almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti", invece che a un terzo.

Alla luce di quanto sopra, la Società ritiene opportuno adeguare sin d'ora le disposizioni statutarie alle prescrizioni della Legge 120/2011 e dare mandato al Consiglio di Amministrazione affinché adotti le modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile, connesse alla determinazione dei criteri suppletivi per garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'esito delle votazioni, delle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato nonché le ulteriori modifiche statutarie necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Consiglio di Amministrazione
Art. 16

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a diciannove	16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a diciannove



membri. Essi sono nominati dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

16.2 La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste.

16.3 le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista.

Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

(Omissis)

16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello

membri. Essi sono nominati dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

16.2 La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste, in modo che sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

16.3 le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista.

Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

(Omissis)

16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello

della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

16.8 nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

16.8 nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Collegio Sindacale
Art. 26

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p>	<p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p>
<p>26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</p>	<p>26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del collegio sindacale rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</p>
<p>26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa.</p> <p>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa.</p> <p>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti.</p>
<p>26.4 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.</p>	<p>26.4 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.</p>
<p>26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto, ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata.</p>	<p>26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto, ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata.</p>
<p>26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le</p>	<p>26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le</p>

<p>maggioranze di legge.</p> <p>26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.</p> <p>26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.</p> <p>26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge.</p> <p>(Omissis)</p>	<p>maggioranze di legge.</p> <p>26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.</p> <p>26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.</p> <p>26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>(Omissis)</p>
---	--


Clausola transitoria

Nuovo Articolo 31

31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.8, 26.2, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.


* * *

Si precisa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non concorrono all'approvazione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.



9

fosfori



10

fosfori

* * *

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

Proposta

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. esamina la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società;
- 2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - previa revoca della precedente delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 23 aprile 2007 - la facoltà, da esercitarsi entro il 19 aprile 2017, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile;
- 3) di modificare conseguentemente l'art. 6 dello Statuto Sociale come segue:

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Articolo 6</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioni duecento quarantaseimiladuecento sessantuno virgola zero zero), diviso in n. 309.249.261 (trecentonovemilioni duecento quarantaseimiladuecento sessantuno) azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.</p> <p>6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo.</p>	<p>Articolo 6</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioni duecento quarantaseimiladuecento sessantuno virgola zero zero), diviso in n. 309.249.261 (trecentonovemilioni duecento quarantaseimiladuecento sessantuno) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.</p> <p>Invariato</p>

6.3 Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata alla revisione contabile.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 23 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

6.5 In data 25 giugno 2007 e in data 22 aprile 2010 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n. 2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di nominali Euro 83.636.364 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 83.636.364 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitate

Invariato

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 23 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 19 aprile 2017, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

6.5 In data 25 giugno 2007 e in data 22 aprile 2010 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n. 2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di nominali Euro 83.636.364 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 83.636.364 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale di nominali Euro 1,00 ciascuna aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restando tale aumento del capitale

all'importo delle azioni risultati dall'esercizio della conversione medesima.	irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultati dall'esercizio della conversione medesima.
---	---

4) di modificare gli artt. 16 e 26 dello Statuto Sociale e inserire un nuovo articolo 31 quale clausola transitoria, al fine di adeguare detti articoli alla normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, come segue:

Consiglio di Amministrazione
Art. 16

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.	16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
16.2 La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste.	16.2 La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste, in modo che sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
16.3 le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista. Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.	16.3 le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista. Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di

(Omissis)	convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
(Omissis)	(Omissis)
16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.	16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.
16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.	16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.
16.8 nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:	16.8 nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:
i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;	i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della

paspor


paspor

<p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p>	<p>normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>
--	--

Collegio Sindacale
Art. 26

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p>	<p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p>
<p>26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</p>	<p>26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del collegio sindacale rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</p>
<p>26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa.</p>	<p>26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa.</p>

<p>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti.</p>
<p>26.4 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.</p>	<p>26.4 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.</p>
<p>26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto, ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata.</p>	<p>26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto, ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata.</p>
<p>26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p>	<p>26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p>
<p>26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.</p>	<p>26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.</p>
<p>26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.</p>	<p>26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.</p>
<p>26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge.</p>	<p>26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>
<p>(Omissis)</p>	<p>(Omissis)</p>

 *pro/low*


Clausola transitoria
 *pro/low*

Nuovo Articolo 31

31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.8, 26.2, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

- 5) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché adotti, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile, le modifiche statutarie connesse alla determinazione dei criteri suppletivi per garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'esito delle votazioni, delle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato nonché le ulteriori modifiche statutarie necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- 6) di conferire al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione.

Bologna, 8 marzo 2012




Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gilberto Goffari

[Handwritten signature]



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.

Sede legale in Ravenna (RA) via Agro Pontino, 13

Sede operativa in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.13

Capitale Sociale deliberato € 392.855.265,00 Capitale Sociale sottoscritto e versato € 309.249.261,00

Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00397420399

R.E.A. di Ravenna: 88573

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.a.r.l.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIQ S.P.A.

DEL 19 APRILE 2012 ORE 10 IN PRIMA CONVOCAZIONE PRESSO

LA SEDE OPERATIVA DELLA SOCIETÀ' IN BOLOGNA,

VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, N. 13

E IL 20 APRILE 2012 IN SECONDA CONVOCAZIONE, STESSA ORA E LUOGO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA


STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIQ S.P.A.

Nuovo Articolo 31

31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.8, 26.2, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

- 5) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché adotti, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile, le modifiche statutarie connesse alla determinazione dei criteri suppletivi per garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'esito delle votazioni, delle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato nonché le ulteriori modifiche statutarie necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- 6) di conferire al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione.

Bologna, 8 marzo 2012



Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gilberto Coffari

[Handwritten signature]



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CAPITALIZZATA
S.P.A.

Sede legale in Ravenna (RA) via Agro Pontino, 13
Sede operativa in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.13
Capitale Sociale deliberato € 392.855.265,00 Capitale Sociale sottoscritto e versato € 309.249.261,00
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00397420399
R.E.A. di Ravenna: 88573
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.s.r.l.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIHQ S.P.A.
DEL 19 APRILE 2012 ORE 10 IN PRIMA CONVOCAZIONE PRESSO
LA SEDE OPERATIVA DELLA SOCIETÀ' IN BOLOGNA,
VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, N. 13
E IL 20 APRILE 2012 IN SECONDA CONVOCAZIONE, STESSA ORA E LUOGO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIHQ S.P.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELLA PARTE STRAORDINARIA

Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento riservato esclusivamente ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011, per un importo complessivo massimo di Euro 19.089.451, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo (l'"Aumento di Capitale").

L'Aumento di Capitale sarà effettuato, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

1. AUMENTO DI CAPITALE


1.1 Finalità, motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale

A decorrere dal 1° gennaio 2008, la Vostra Società ha esercitato l'opzione per accedere al regime delle società di investimento immobiliare quotate di cui alla Legge del 27 dicembre 2006 ("SIIQ"). Detto regime prevede, tra l'altro, che le SIIQ siano tenute, in ciascun esercizio, a distribuire ai soci almeno l'85% dell'utile netto derivante dalla gestione esente.

In conformità a quanto previsto dal regime delle SIIQ, anche quest'anno, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto all'Assemblea Ordinaria di deliberare la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,08 per azione, per un ammontare complessivo di Euro 23.861.814, corrispondente a una percentuale non inferiore all'85% dell'utile netto derivante dalla gestione esente.

Già da alcuni anni, numerosi emittenti esteri quotati operanti, tra l'altro, nel settore immobiliare hanno riconosciuto ai propri soci la facoltà di reinvestire i dividendi loro spettanti in relazione ad un determinato esercizio sociale nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale ad essi riservato (si vedano ad esempio i c.d. *dividend reinvestment plan* o il

2



c.d. *dividendo flexible* in Spagna ovvero le operazioni di c.d. *scrip dividend* in Francia).

In linea con la prassi riscontrata in Europa, la Società intende proporre alla Vostra approvazione la proposta di deliberare un Aumento di Capitale - il cui importo massimo sarà pari al 80% dell'ammontare complessivo dell'utile che sarà distribuito ai propri azionisti a titolo di dividendo per l'esercizio 2011 - da riservarsi in via esclusiva ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011, consentendo così a tali soggetti di poter utilizzare le somme ricevute a titolo di dividendo per la sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale.

L'Aumento di Capitale, nei termini sopra indicati, permetterà inoltre alla Società di rafforzare la propria dotazione patrimoniale. I proventi dell'Aumento di Capitale saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale del Gruppo IGD.

1.2 Le modalità dell'aumento di capitale

L'art. 6.3 dello Statuto Sociale prevede che "ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata alla revisione contabile."


Il Consiglio di Amministrazione ritiene coerente con le motivazioni sopra indicate proporre all'Assemblea di utilizzare la previsione di cui all'art. 6.3 dello Statuto Sociale al fine di deliberare un Aumento di Capitale, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione dalla Società, mediante stacco di una cedola non negoziabile e non trasferibile, ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011.

2. ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO

Il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2012, riporta un utile netto pari a Euro 29,97 milioni e un risultato operativo pari ad Euro 62,58 milioni che, al netto delle variazioni di *fair value*, passa a

3



Euro 68,74 milioni, in incremento rispetto all'esercizio 2010 principalmente per la crescita dei ricavi determinata sia per le nuove aperture avvenute nel corso del 2010 e a regime nel 2011, che per le nuove acquisizioni effettuate quali i due piani che completano la proprietà della palazzina dove ha sede il Gruppo (in parte affittati a terzi), l'edificio di via Rizzoli "City Center", entrambi in Bologna, e gli Ipermercati di Conegliano e Palermo.

Al 31 dicembre 2011, a livello consolidato, il Gruppo IGD ha realizzato Ricavi Totali Gestionali pari a 124,7 milioni di euro, in aumento del 7,3% rispetto all'esercizio 2010 (Ricavi Totali Gestionali al 31 dicembre 2010 pari a 116,2 milioni di euro), grazie sia all'incremento del fatturato relativo alla gestione caratteristica sia alle nuove acquisizioni/ampliamenti realizzate tra la fine del 2010 e il 2011. I Ricavi relativi alla gestione caratteristica sono pari a 122,9 milioni di euro, in crescita del 5,8% rispetto ai 116,2 milioni di euro registrati nell'esercizio 2010. In particolare, al 31 dicembre 2011 i ricavi da attività locativa crescono del 6,9% rispetto all'esercizio 2010. In parte dovuta alla crescita a perimetro omogeneo che ha registrato un incremento del 3,09%. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) totale nell'esercizio 2011 è pari a 88,5 milioni di euro, con un incremento del 7,5% rispetto agli 82,3 milioni di euro dell'esercizio precedente. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) della gestione caratteristica al 31 dicembre 2011 del Gruppo IGD è pari a 88,1 milioni di euro, con un incremento del 6,8% rispetto agli 82,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010.

I costi diretti della gestione caratteristica, comprensivi del costo del personale, al 31 dicembre 2011 sono pari a 25,3 milioni di euro, in crescita del 6,17% rispetto all'esercizio precedente. L'incidenza di tali costi sui ricavi è rimasta comunque stabile, pari al 20,55%. Le spese generali della gestione caratteristica, comprensive dei costi del personale di sede, sono invece pari a 9,5 milioni di euro, rispetto ai 9,9 milioni di euro al 31 dicembre 2010, registrando una riduzione del 3,66% legata ad un'attività di razionalizzazione dei costi.

L'EBITDA Margin della gestione caratteristica è ulteriormente migliorato, passando dal 70,99% del 2010 al 71,68% del 2011, in linea con il trend positivo registrato negli esercizi precedenti. Il Risultato Operativo (EBIT) del Gruppo IGD al 31 dicembre 2011 è pari a 73,5 milioni di euro, in crescita del 7,7% rispetto ai 68,3 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2010 per effetto della crescita dell'EBITDA e nonostante le maggiori svalutazioni relative agli adeguamenti al fair value. L'Utile Netto di competenza del Gruppo al 31 dicembre 2011 è pari a 30,1 milioni di euro, in crescita del 2,4% rispetto ai 29,3 milioni di euro registrati nell'esercizio 2010. Il Funds From Operations (FFO), passa da 43 milioni di euro al 31 dicembre 2010 ai circa 43,3 milioni di euro al 31 dicembre 2011, con un incremento dello 0,6%.

Nel corso del 2011, la crescita di perimetro del portafoglio del Gruppo è stata realizzata mantenendo sotto controllo il livello di indebitamento e il relativo costo: il *gearing ratio adjusted*, ottenuto considerando il patrimonio netto rettificato e l'indebitamento finanziario netto rettificato (che non contengono gli effetti meramente contabili e non monetari derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati), si è infatti attestato a 1,38 rispetto ad un valore pari a 1,28 al 31 dicembre 2010.

L'indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2011 del Gruppo IGD è pari a 1,128 miliardi di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2010, quando era pari a 1,017 miliardi di euro. La variazione è principalmente riconducibile allo sviluppo effettuato nel corso dell'esercizio 2011.

Portafoglio Immobiliare al 31 dicembre 2011

Al 31 dicembre 2011, il patrimonio immobiliare del Gruppo IGD ha raggiunto un valore di mercato, stimato dai periti indipendenti CB Richard Ellis e Reag, pari a 1.924,6 milioni di euro in crescita rispetto ai 1.804 milioni di euro al 31 dicembre 2010, per effetto dell'allargamento del perimetro a seguito delle nuove acquisizioni realizzate nel corso dell'esercizio 2011. Al 31 dicembre 2011, il valore di mercato del portafoglio immobili del Gruppo IGD a rete omogenea è peraltro sostanzialmente invariato in Italia rispetto a un anno prima (-0,05%), nonostante un impatto negativo sulle valutazioni a fair value derivante dall'introduzione nel dicembre 2011 dell'IMU (Imposta Municipale Unica sugli immobili), mentre in Romania ha subito un lieve ritocco delle valutazioni (-1,17%).

Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 saranno resi disponibili dalla Società nei modi e nei tempi di legge.

3. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO, MODALITA' DI COLLOCAMENTO

Le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno offerte direttamente dalla Società e non è previsto l'intervento di alcun consorzio di collocamento e/o garanzia.

4. EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTO

Non sono previste forme di collocamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI



4

[Handwritten signature]



5

[Handwritten signature]

La proposta sottoposta alla Vostra approvazione prevede che l'Assemblea Straordinaria determini i criteri ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, in una prossima riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni, per la fissazione del prezzo finale di emissione delle azioni.

Tale scelta, diffusa e consolidata nella prassi di mercato, si rende particolarmente opportuna proprio in considerazione della prescrizione di legge che impone che, per gli aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione "corrisponda al valore di mercato delle azioni". Stante il lasso temporale che intercorrerà tra la delibera di Aumento di Capitale e la sua esecuzione, appare infatti opportuno che, in prossimità dell'offerta delle azioni, sia accertato secondo i criteri di seguito stabiliti quale sia il valore di mercato delle azioni al momento dell'attuazione della delibera di Aumento di Capitale. Qualora, infatti, si procedesse sin d'ora a stabilire un prezzo fisso di emissione delle azioni, sorgerebbe il rischio che tale prezzo, al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, non corrisponda al valore di mercato delle medesime.

Ai fini di un supporto specifico sull'operazione e dell'analisi in merito all'individuazione dei criteri più idonei per la determinazione di un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, il Consiglio di Amministrazione si è avvalso di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., primaria istituzione finanziaria con una significativa esperienza nell'ambito di operazioni di collocamento di titoli azionari, quale *advisor* finanziario, e di Chiomenti Studio Legale, quale *advisor* legale.

Al riguardo, in assenza di operazioni con caratteristiche analoghe realizzate in Italia, si è ritenuto opportuno concentrare l'analisi su operazioni effettuate in Europa da emittenti quotati che prevedono l'attribuzione agli azionisti della facoltà di reinvestire tutto o parte del dividendo loro spettante in azioni di nuova emissione. In particolare, sono state analizzate le emissioni di azioni realizzate recentemente da taluni emittenti francesi e spagnoli, connesse alla distribuzione di dividendi. In tali ipotesi, il prezzo è stato determinato facendo riferimento alla media dei prezzi rilevati in un determinato arco temporale che varia da 5 a 20 giorni di borsa aperta.

Nel caso di specie, sulla base delle analisi effettuate, si è ritenuto che, ai fini dell'individuazione di un prezzo di emissione "corrispondente al valore di mercato delle azioni", non si possa prescindere dal prezzo di borsa più recente del titolo IGD, in quanto rappresentativo del valore attribuito alla Società dagli investitori in quel momento e risultato della chiusura di numerosi scambi di vendita e acquisto. Tenendo conto delle caratteristiche dell'azione IGD, si ritiene

opportuno prendere a riferimento una media di prezzi ufficiali rilevati in un arco temporale che può variare dai 5 ai 10 giorni di borsa aperta, al fine di evitare l'impatto di singole rilevazioni che possano risentire della liquidità limitata degli scambi.

In particolare, è stato individuato quale parametro oggettivo per la determinazione del prezzo di emissione la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo.

Detto prezzo, così individuato, sarà rettificato sulla base delle prassi di mercato detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2011 - che è previsto che sia distribuito in una data successiva alla determinazione del prezzo di emissione da parte del Consiglio di Amministrazione - e applicando un determinato sconto.

Dall'analisi di operazioni analoghe effettuate in Francia, risulta che lo sconto applicato alla media dei prezzi rilevati è stato pari in media a circa il 10%; tale sconto è stato introdotto, tra l'altro, al fine di contenere i rischi di variazione in diminuzione del prezzo del titolo tra la data della fissazione del prezzo e il momento in cui l'azionista può esercitare la facoltà di richiedere le azioni di nuova emissione in luogo del dividendo in denaro.


Nel caso di specie, ai fini della determinazione dello sconto, è opportuno tenere presente la volatilità dell'azione, il lasso temporale tra la determinazione del prezzo e l'adesione all'aumento, la mancanza di un incentivo fiscale al reinvestimento - elemento che caratterizza invece l'ordinamento francese e spagnolo e, conseguentemente, i precedenti sopra indicati - nonché le attuali condizioni di mercato e la prassi di mercato per operazioni di collocamento.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea quale criterio di fissazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2011 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ritenuto di individuare un prezzo minimo di emissione delle azioni proponendo all'Assemblea che il prezzo di emissione non possa comunque essere inferiore a Euro 0,62, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 3 mesi antecedenti all'8 marzo 2012 - data di approvazione della presente relazione - rettificata



6
[Handwritten signature]



7
[Handwritten signature]

detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2011 e applicando uno sconto del 12% e pertanto il numero massimo teorico di azioni da emettere è di 30.789.437.

6. **AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE L'AUMENTO DI CAPITALE**

L'operazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea prevede l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

7. **PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

La Società intende dare esecuzione all'Aumento di Capitale, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, in concomitanza con il pagamento del dividendo relativo all'esercizio 2011 e comunque entro il termine ultimo del 30 settembre 2012. Qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale data, il capitale sociale si intenderà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

8. **GODIMENTO DELLE AZIONI**

Le azioni di nuova emissione oggetto dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni in circolazione della Società alla data della loro emissione. Le azioni di nuova emissione non attribuiranno il diritto a percepire il dividendo in relazione all'esercizio 2011.

* * *

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

Proposta

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;

preso atto della relazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, rilasciata dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;



[Handwritten signature]

preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale di Euro 300.249.261,00 (trecentonovemilioni duecentoquarantasei miladuecentosessantuno virgola zero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente;

delibera

- 1) di approvare la proposta di aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile per un importo complessivo massimo di Euro 19.089.451, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011 ad un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2011 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,62, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 3 mesi antecedenti alla data dell'8 marzo 2012 rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2011 e applicando uno sconto del 12% e pertanto il numero massimo delle emittende azioni non potrà essere superiore a n. 30.789.437 azioni;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Assemblea, in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni: (i) il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e (ii) in conseguenza di quanto previsto sub (i), il numero massimo di azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di assegnazione nonché le modalità di assegnazione agli aventi diritto;
- 3) di fissare al 30 settembre 2012 il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale e di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;
- 4) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo sesto comma, secondo la formulazione di seguito indicata: "6.6 L'Assemblea Straordinaria del [19] aprile 2012 ha deliberato di approvare un aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, per importo



[Handwritten signature]

complessivo massimo di Euro 19.089.451, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011 ad un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2011 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,62, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 3 mesi antecedenti alla data dell'8 marzo 2012, rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2011 e applicando uno sconto del 12%, e pertanto il numero massimo delle emittende azioni non potrà essere superiore a n. 30.789.437 azioni. La predetta Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Assemblea, in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni: (i) il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e (ii) in conseguenza di quanto previsto sub.(i), il numero massimo di azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di assegnazione nonché le modalità di assegnazione agli aventi diritto. Qualora entro il 30 settembre 2012 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine."

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo il potere per:

(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;



10

[Handwritten signature]

- (ii) adeguare gli importi numerici indicati nell'art. 6.5 dello Statuto Sociale in relazione all'aumento del capitale sociale a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile "EUR 230,000,000 3.50 per cent. Convertible Bonds due 2013" emesso dalla Società in data 25 giugno 2007 e modificato in data 22 aprile 2010, a seguito dell'eventuale rettifica del prezzo di conversione che dovesse rendersi necessaria a seguito dell'aumento di capitale oggetto dell'odierna deliberazione, di porre in essere ogni adempimento necessario e/o opportuno in relazione a tale eventuale rettifica nonché di procedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese dello statuto sociale aggiornato.
- (iii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezionato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Bologna, 8 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gilberto Coffari


[Handwritten signature]





11

[Handwritten signature]


Allegato E
al rep. n. 23.163/15.491


 ERNST & YOUNG



Immobiliare Grande Distribuzione Società di
Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'articolo
2441 quarto comma, secondo periodo del Codice Civile



 ERNST & YOUNG

Hercules Ernst & Young S.p.A.
Via Massimo D'Azeglio, 34
40123 Bologna
Tel. (+39) 051 278311
Fax (+39) 051 236666
www.ey.com

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
ai sensi dell'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo del Codice Civile

Agli Azionisti
della Immobiliare Grande Distribuzione
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.




1. MOTIVO, OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO

Siamo stati informati dal Consiglio di Amministrazione della Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (nel seguito "IGD" o la "Società") della decisione di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, prevista in prima convocazione per il 19 aprile 2012 ed in seconda convocazione per il 20 aprile 2012, per sottoporre alla sua approvazione un aumento del capitale sociale a pagamento riservato esclusivamente ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011, per un importo complessivo massimo di Euro 19.089.451, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo ("Aumento di Capitale"). L'Aumento di Capitale sarà effettuato, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile. Il tutto previa modifica dello statuto della Società che permetta l'eliminazione del valore nominale delle azioni.

Tale Aumento di Capitale, il cui importo massimo sarà pari all'80% dell'ammontare complessivo dell'utile che sarà distribuito ai propri azionisti a titolo di dividendo per l'esercizio 2011, è riservato in via esclusiva ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011, consentendo così a tali soggetti di poter utilizzare le somme ricevute a titolo di dividendo per la sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, permettendo inoltre alla Società di rafforzare la propria dotazione patrimoniale.

A tal fine abbiamo ricevuto la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'aumento di capitale sociale riservato con esclusione del diritto di opzione. Tale relazione illustrativa è stata approvata in data 8 marzo 2012, data in cui il Consiglio di Amministrazione ha determinato il criterio al quale attenersi per determinare il prezzo di emissione delle azioni.

Con riferimento al prezzo di emissione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di non fissare in sede assembleare il definitivo prezzo di emissione delle azioni, ma di determinare i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione si dovrà successivamente attenere per determinare il prezzo di emissione delle azioni.



Hercules Ernst & Young S.p.A.
Sede Legale: 00158 Roma - Via Po, 32
Capitale Sociale € 1.400.000.000
Iscritta alla S.D. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero identificativo 00436000584
P.I. 00891211003
Iscritta all'Albo Revisori Contabili n. 709-15 P.zza Nicola Steno 6/1
Steno, 13 - 00187 Roma
Iscritta all'Albo Spedite di società di revisione
Cassa di Risparmio di Roma n. 10351 del 16/7/1997

A member firm of Ernst & Young Global Limited

In qualità di revisori incaricati della revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, esprimiamo nel presente il nostro parere sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle nuove azioni mobiliare Grande Distribuzione al valore di mercato stesso delle azioni ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile. In considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'operazione come di seguito descritto, il nostro parere viene espresso esclusivamente in relazione all'adeguatezza dei criteri utilizzati dagli Amministratori ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento di esecuzione dell'aumento di capitale.

La presente relazione riporta pertanto i criteri utilizzati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni; essa contiene inoltre le nostre considerazioni sull'adeguatezza nelle circostanze di tali criteri sotto il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà.

Per esaminare i criteri proposti dagli Amministratori nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni, non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società.

2. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEL CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Nella riunione del 8 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per sottoporre alla sua approvazione la proposta di aumento di capitale della Società, a pagamento riservato esclusivamente ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011, per un importo complessivo massimo di Euro 19.089.451, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo. L'Aumento di Capitale sarà effettuato, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione dalla Società, mediante stacco di una cedola non negoziabile e non trasferibile, ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011.

Con riferimento al prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di non fissare in sede assembleare il definitivo prezzo di emissione delle azioni, ma di determinare i criteri ai quali attenersi per determinare lo stesso prezzo di emissione delle azioni in sede di esecuzione dell'aumento di capitale sociale.

La proposta del Consiglio di Amministrazione prevede che l'Assemblea Straordinaria determini i criteri ai quali il Consiglio di Amministrazione stesso dovrà attenersi, in una prossima riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni, per la fissazione del prezzo finale di emissione delle azioni.

Tale scelta, diffusa e consolidata nella prassi di mercato, è ritenuta dagli Amministratori opportuna proprio in considerazione della prescrizione di legge che impone che, per gli aumenti




di capitale ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione "corrisponda al valore di mercato delle azioni". Stante il lasso temporale che intercorrerà tra la delibera di Aumento di Capitale e la sua esecuzione, appare infatti opportuno agli Amministratori che, in prossimità dell'offerta delle azioni, sia accertato secondo i criteri di seguito stabiliti quale sia il valore di mercato delle azioni al momento dell'attuazione della delibera di Aumento di Capitale. Qualora, infatti, si procedesse sin da subito a stabilire un prezzo fisso di emissione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che potrebbe sorgere il rischio che tale prezzo, al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, non corrisponda al valore di mercato delle medesime.

Ai fini di un supporto specifico sull'operazione e dell'analisi in merito all'individuazione dei criteri più idonei per la determinazione di un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, il Consiglio di Amministrazione si è avvalso di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., primaria istituzione finanziaria con una significativa esperienza nell'ambito di operazioni di collocamento di titoli azionari, quale *advisor* finanziario, e di Chiomenti Studio Legale, quale *advisor* legale.


Al riguardo, in assenza di operazioni con caratteristiche analoghe realizzate in Italia, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno concentrare l'analisi su operazioni effettuate in Europa da emittenti quotati che prevedono l'attribuzione agli azionisti della facoltà di reinvestire tutto o parte del dividendo loro spettante in azioni di nuova emissione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le emissioni di azioni realizzate recentemente da taluni emittenti francesi e spagnoli, connesse alla distribuzione di dividendi. In tali ipotesi, il prezzo è stato determinato facendo riferimento alla media dei prezzi rilevati in un determinato arco temporale che varia da 5 a 20 giorni di borsa aperta.

Nel caso di specie, sulla base delle analisi effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione di un prezzo di emissione "corrispondente al valore di mercato delle azioni", non si possa prescindere dal prezzo di borsa più recente del titolo IGD, in quanto rappresentativo del valore attribuito alla Società dagli investitori in quel momento e risultato della chiusura di numerosi scambi di vendita e acquisto. Tenendo conto delle caratteristiche dell'azione IGD, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno prendere a riferimento una media di prezzi ufficiali rilevati in un arco temporale che può variare dai 5 ai 10 giorni di borsa aperta, al fine di evitare l'impatto di singole rilevazioni che possano risentire della liquidità limitata degli scambi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale parametro oggettivo per la determinazione del prezzo di emissione la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo.

Detto prezzo, così individuato, sarà rettificato sulla base delle prassi di mercato detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2011 - che è previsto che sia distribuito in una data successiva alla determinazione del prezzo di emissione da parte del Consiglio di Amministrazione - e applicando un determinato sconto.

Dall'analisi di operazioni analoghe effettuate in Francia, è risultato che lo sconto applicato alla media dei prezzi rilevati è stato pari in media a circa il 10%; tale sconto è stato introdotto, tra




altro, al fine di contenere i rischi di variazione in diminuzione del prezzo del titolo tra la data della fissazione del prezzo e il momento in cui l'azionista può esercitare la facoltà di richiedere la nuova emissione in luogo del dividendo in denaro.

Nelle specie, ai fini della determinazione dello sconto, è opportuno tenere presente la natura dell'azione, il lasso temporale tra la determinazione del prezzo e l'adesione all'aumento, la mancanza di un incentivo fiscale al reinvestimento - elemento che caratterizza l'ordinamento francese e spagnolo e, conseguentemente, i precedenti sopra indicati - nonché le attuali condizioni di mercato e la prassi di mercato per operazioni di collocamento.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea quale criterio di fissazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2011 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ritenuto di individuare un prezzo minimo di emissione delle azioni proponendo all'Assemblea che il prezzo di emissione non possa comunque essere inferiore a Euro 0,62, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 3 mesi antecedenti all'8 marzo 2012 - data di approvazione della relazione degli Amministratori - rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2011 e applicando uno sconto del 12% e pertanto il numero massimo teorico di azioni da emettere è di 30.789.437.

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA E LAVORO SVOLTO

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione ottenuta, ed in particolare:

- a) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'Aumento di Capitale approvata in data 8 marzo 2012;
- b) la bozza di delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società da tenersi in data 19 aprile 2012, in prima convocazione, in merito al suddetto deliberando aumento di capitale sociale riservato con le conseguenti modifiche dello Statuto sociale;
- c) il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2011, da noi assoggettato a revisione legale dei conti, sul quale abbiamo emesso la nostra relazione di revisione in data 23 marzo 2012;
- d) lo Statuto vigente della Società;
- e) ulteriori informazioni contabili ed extracontabili ritenute utili ai fini della presente relazione.




Il nostro lavoro ha comportato, tra l'altro:

- l'esame critico dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, ai fini di riscontrarne il contenuto ragionevole, motivato e non arbitrario, ed il rispetto con i criteri previsti dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile;
- lo svolgimento di considerazioni di carattere valutativo e di analisi ritenute necessarie per l'accertamento della ragionevolezza del criterio stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società (ed oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società da tenersi in data 19 aprile 2012) ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni;
- la verifica dell'andamento delle quotazioni di borsa della Società fino alla data di emissione della presente relazione oltre al riscontro di altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;
- l'analisi di operazioni di mercato simili al fine di verificare che i criteri di determinazione del prezzo di mercato e della percentuale di sconto fossero in linea con quanto solitamente praticato da terze società per operazioni similari;
- la raccolta, attraverso discussione con la Direzione della Società, di informazioni circa gli eventi avvenuti dopo la chiusura del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei criteri oggetto del presente esame;
- la lettura dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società dell'anno 2012 fino alla data odierna.

Abbiamo inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza della Direzione della Società, non si sono verificate modifiche significative ai dati ed alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

4. CONSIDERAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DEI CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione, la norma dell'art. 2441, quarto comma del Codice Civile, stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni deve "corrispondere al valore di mercato delle azioni". Secondo accreditata dottrina, tale disposizione va interpretata nel senso che il criterio del valore di mercato debba sostituire i due parametri del valore del patrimonio netto e dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre previsti dal sesto comma del citato articolo con una inversione rispetto alla regola che indica il primo quale criterio base nella fissazione del prezzo ed assegna al secondo una funzione meramente correttiva.

La disciplina di cui all'art. 2441, quarto comma del Codice Civile, di relativa recente introduzione nel nostro ordinamento, comporta alcune difficoltà nell'interpretazione delle nozioni di "valore di mercato" e di "corrispondenza" a quest'ultimo del prezzo di emissione delle azioni.






Ciononostante, si rileva che secondo accreditata dottrina, tale disposizione va interpretata nel senso che il prezzo di emissione delle azioni non deve necessariamente coincidere con il prezzo nominale delle azioni "alla data" di assegnazione; ciò lascia un certo margine di discrezionalità agli Amministratori, che potrebbero emettere le nuove azioni ad un prezzo non coincidente con il valore di borsa delle azioni a tale data. Analogamente, si ritiene che il riferimento della norma al valore di mercato delle azioni lasci agli Amministratori libertà di scelta nella individuazione del valore dell'azione che possa ritenersi maggiormente rappresentativo della tendenza del mercato nel periodo di osservazione.

Si segnala che la scelta operata dagli Amministratori circa i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni in applicazione dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, parrebbe conciliare quanto sostenuto sia da alcuna dottrina la quale, in presenza di società con un certo flottante, riconosce l'utilizzabilità di criteri che facciano riferimento alle quotazioni di periodi di tempo limitati a ridosso dell'emissione, sia da diversa dottrina che si richiama, in termini generali, all'opportunità di utilizzare valori medi di mercato anche al fine di minimizzare i rischi derivanti da significative oscillazioni di breve periodo delle quotazioni di borsa. Tuttavia la dottrina disponibile sul tema è ad oggi molto limitata e comunque in via di formazione, mancando pertanto una posizione consolidata a riguardo. Peraltro, la scelta operata dagli Amministratori risulta comunque motivata e coerente con le attuali caratteristiche dell'operazione, del titolo e dell'emittente, nonché dei destinatari del collocamento.

Con riguardo al valore di mercato, gli Amministratori hanno indicato nella relazione illustrativa che il prezzo di borsa deve intendersi come effettivamente rappresentativo del valore di mercato del titolo stesso in quel momento. Di conseguenza hanno indicato come ragionevole che il prezzo di borsa cui fare riferimento sia quello più recente, stabilendo come prezzo di mercato "la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo", che rappresenterà quindi il punto base per la valutazione, in quanto rappresentativo del valore attribuito alla società dal mercato in quel momento e risultato della chiusura di numerosi scambi di vendita/acquisto. Tale media sarà opportunamente rettificata "detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2011".

Occorre inoltre rilevare che il riferimento al valore di mercato operato dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, se sembra implicare di regola un riferimento ai prezzi di borsa, non esclude tuttavia l'applicabilità di un qualche correttivo agli stessi. Al riguardo, la dottrina esistente, supportata dall'esperienza riscontrabile sui mercati europei, è infatti incline a ritenere che la "corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni al valore di mercato" non debba intendersi come esatta ed assoluta coincidenza fra tali grandezze. E' infatti riconosciuto che il prezzo di emissione possa presentare qualche scostamento rispetto al valore puntuale di mercato: ad esempio, in conseguenza dell'applicazione di uno sconto rispetto al prezzo di mercato corrente, anche in considerazione dei termini dell'offerta e della natura dei destinatari dell'aumento stesso, corrispondenti nella fattispecie dai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011. A tale proposito, la previsione della possibilità di applicare uno sconto da parte degli Amministratori nell'individuazione del prezzo di emissione appare pertanto ragionevole e non arbitrario nelle circostanze.

A maggior tutela degli attuali azionisti della Società contro il rischio di diluizione del valore patrimoniale delle loro azioni, gli Amministratori hanno stabilito che il prezzo di emissione delle

azioni determinato con il criterio sopra specificato non possa "comunque essere inferiore a Euro 0,62, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 3 mesi antecedenti all'8 marzo 2012 - data di approvazione della relazione degli Amministratori - rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2011 e applicando uno sconto del 12%" ed ha pertanto determinato il numero massimo teorico di azioni da emettere in 30.789.437.



Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni stabilito dagli Amministratori appare coerente con la ratio della norma, nonché con il criterio normalmente utilizzato per altre delibere similari.

5. LIMITI SPECIFICI ED ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti ed informazioni forniti dalla Società, assumendone la veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere verifiche al riguardo. Allo stesso modo, non sono state eseguite, sempre perché estranee all'ambito del nostro incarico, verifiche e/o valutazioni della validità e/o efficacia giuridica delle delibere consiliari relative all'operazione, nonché sugli eventuali impatti fiscali dell'operazione proposta.

Come in precedenza evidenziato, la proposta di aumento di capitale sociale formulata dal Consiglio di Amministrazione, definito il numero massimo di azioni che saranno emesse, non indica il prezzo di emissione delle suddette azioni, bensì il criterio per la determinazione dello stesso. Pertanto, la presente relazione non ha ad oggetto la corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni, ad oggi non ancora definito, al valore di mercato delle stesse, ma l'adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori per la determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento.

L'esecuzione dell'aumento di capitale sociale in esame sarà demandata al Consiglio di Amministrazione che avrà il compito di dare esecuzione al mandato assembleare individuando il prezzo di emissione delle azioni, in conformità ai criteri indicati dall'Assemblea. Considerato che il criterio di determinazione del prezzo di emissione è legato ai futuri andamenti di mercato, l'esecuzione della delibera di aumento di capitale sociale farà quindi riferimento ad un valore di mercato delle azioni aggiornato alla data di esecuzione stessa. L'arco temporale nel quale l'aumento di capitale sociale potrà trovare realizzazione non consente comunque di escludere che, nel caso in cui le considerazioni poste alla base dei criteri adottati dagli Amministratori siano mutate, quanto indicato nella presente relazione in ordine all'adeguatezza dei criteri possa risultare non più applicabile alle date di esecuzione dell'Aumento di Capitale. Occorre inoltre ricordare che il criterio delle quotazioni di Borsa, che risulta particolarmente indicato in presenza di società con elevata capitalizzazione, può risultare condizionato da fattori estranei alla società valutata quali, ad esempio, periodi di particolare volatilità dei mercati finanziari, di pressioni speculative, di aggiustamenti temporanei nei portafogli azionari di investitori istituzionali o particolari ordini di vendita od acquisto in fasi di ridotti volumi di intermediazione del titolo azionario osservato, o di circostanze anomale, quali il contesto di mercato che di

recente è stato caratterizzato da elevati livelli di incertezza e da fenomeni di forte turbolenza, che potrebbero limitare la capacità dei prezzi di mercato di riflettere valutazioni intrinseche. L'applicazione di tale metodo potrebbe, quindi, risultare meno significativa nel caso di circostanze anomale o di pressioni speculative.


Occorre infine evidenziare che gli Amministratori, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, non hanno adottato metodologie di controllo di tipo analitico utilizzando dati economici e finanziari prospettici previsti da eventuali piani industriali approvati dagli Amministratori della Società, ma hanno utilizzato esclusivamente un criterio basato sulle quotazioni di Borsa, così come previsto dalla norma.

6. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro indicate nella presente relazione e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 5., riteniamo che i criteri stabiliti dagli Amministratori in relazione al sopradescritto aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, siano adeguati, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse, così come stabilito dal citato art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

Bologna, 28 marzo 2012

Reconta Ernst & Young S.p.A.


Gianluca Focaccia
(Socio)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FIRMATO A NORMA DI LEGGE.

In CASTENASO IL 17 MAG 2012

IN CARTA LIBERA PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE

